

Comune di Bomporto

Sindaco

Alberto Borghi

Ufficio Tecnico

Arch. Alfredo Mazzucca - Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ricostruzione

Geom. Glauco Pellacani

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 1° stralcio

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/2012 e artt. 7 e 8 dell'Ord. Comm. 60/2013

a cura di:

Arch. Carla Ferrari

collaboratori:

Ivan Passuti

Giulia Gadda

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - RELAZIONE

Approvazione - Aprile 2014

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

1° stralcio

ai sensi della LR 16/2012 e s.m. e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Indice

1.	IL QUADRO LEGISLATIVO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE	pag.	2
2.	IL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE	pag.	6
2.1	IL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE	pag.	6
2.1.1	Il Piano della Ricostruzione come strumento di modifica della strumentazione urbanistica vigente	pag.	7
2.2	IL 1° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE	pag.	9
2.2.1	Oggetto del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione	pag.	9
2.2.2	Condizioni del patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012	pag.	9
2.2.3	I criteri adottati per la revisione della disciplina di tutela del PSC alla luce della verifica dello stato di conservazione post-sisma 2012	pag.	16
2.3	EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE NON OGGETTO DI TUTELA	pag.	23
2.4	MODIFICHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI IN ATTUAZIONE DEL 1° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE	pag.	24
Allegato -	ESITI DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DI TUTELA	pag.	25

1. IL QUADRO LEGISLATIVO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Il Piano della Ricostruzione è previsto dall'art. 12 della LR n. 16 del 21.12.2012, che assegna ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la facoltà di dotarsi di uno specifico piano, denominato "Piano della ricostruzione", con il quale disciplinare:

- a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione, per conseguire gli obiettivi generali indicati all'art. 3 della LR 16/2012;
- b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualificazione dell'assetto urbano da parte dei privati interessati;
- c) le varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della LR 16/2012, il piano della ricostruzione può individuare le UMI che necessitano di modifica della disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica, stabilendo i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche progettuali più appropriate, ai fini della conservazione dei tessuti urbani da ricostruire, e ogni altra regolamentazione di dettaglio necessaria per procedere con intervento diretto alla realizzazione degli interventi.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della LR 16/2012, nei centri storici, il piano della ricostruzione può prevedere opere di miglioramento di ordine architettonico, ambientale e infrastrutturale dei tessuti urbani, valorizzando gli aspetti peculiari e riconoscibili dell'organizzazione storica che si sono conservati e ricreando nuovi valori dell'ambiente urbano, ove quelli originari non risultino più recuperabili. A tal fine, il piano può disciplinare interventi di modifica della morfologia urbana esistente, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con variazioni delle sagome e dei sedimi di ingombro.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della LR 16/2012, il piano della ricostruzione provvede, ove necessario, con riguardo agli edifici danneggiati, alla revisione della disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica, tenendo in considerazione la gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. Al fine di valutare l'opportunità della revisione della disciplina di tutela, il Piano della Ricostruzione si avvale di accertamenti tecnici e delle perizie asseverate presentate da professionisti abilitati ai sensi dell'art. 6 della stessa LR 16/2012.

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 12 della LR 16/2012, il Piano della ricostruzione può individuare, ove del caso:

- a) gli ambiti del territorio comunale inidonei alla ricostruzione degli edifici, per le caratteristiche morfologiche o geologiche del sito o per i vincoli ambientali di inedificabilità che gravano sull'area;
- b) gli edifici, localizzati all'interno del territorio urbanizzato, da delocalizzare per l'esigenza di migliorare la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti. Per queste situazioni il piano della ricostruzione individua le aree nelle quali

attuare la ricostruzione degli edifici, dando priorità al riuso di immobili e aree dismesse, collocate all'interno del territorio urbanizzato e a processi di addensamento del tessuto urbano esistente. Qualora per la delocalizzazione risulti indispensabile la realizzazione di nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o produttivi, negli ambiti suscettibili di urbanizzazione individuati dalla pianificazione urbanistica, il piano della ricostruzione deve programmare la contestuale realizzazione e completamento delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità;

- c) le opere incongrue e gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle stesse, per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica e ambientale dei luoghi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio).

Ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 12 della LR 16/2012, allo scopo di assicurare la fattibilità dell'intervento di delocalizzazione, la delibera di adozione del piano è corredata da una apposita relazione circa il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, attraverso la stipula di accordi compensativi ai sensi degli articoli 18 e 30, comma 11, della legge regionale n. 20 del 2000 o dell'articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2002, ovvero che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi entro il termine di validità del vincolo espropriativo. Allo scopo di assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, i contenuti del piano possono essere oggetto di accordi preliminari con i privati, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000, anche promossa dai soggetti privati interessati, i quali, a tal fine, possono predisporre proposte sui contenuti del piano della ricostruzione e sulla relativa attuazione, assicurando il completo finanziamento delle opere attraverso le risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, garantendo il miglioramento dei requisiti energetici e di sicurezza degli edifici oggetto dell'accordo, nonché la qualificazione dei soggetti attuatori degli interventi.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 12 della LR 16/2012, il piano della ricostruzione può stabilire misure premiali (incentivi volumetrici, proporzionali al costo economico degli interventi previsti e altre forme di premialità legate, in modo progressivo, ai livelli prestazionali raggiunti ai sensi dell'articolo 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000) per incentivare processi di addensamento urbano, qualificazione delle dotazioni territoriali e del patrimonio edilizio esistente, privilegiando gli ambiti urbani a bassa densità territoriale ovvero caratterizzati dalla presenza di funzioni dismesse o in corso di dismissione, dalla scarsa qualità del patrimonio edilizio esistente, sia in termini architettonici sia dell'efficienza energetica, della sicurezza e della qualità ecologico ambientale.

Il procedimento di adozione, approvazione ed efficacia del Piano della ricostruzione sono disciplinati dall'art. 13 della LR 16/2013, con le specificazioni di cui DGR_ER 1107/2013 che detta le "Norme per il funzionamento del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR)".

Gli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza commissariale n. 60 del 27.05.2013 specificano i contenuti del Piano della ricostruzione e ne definiscono gli elaborati costitutivi.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale 60/2013, le varianti alla strumentazione urbanistica vigente indispensabili per promuovere gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, attengono in

particolare alla:

- a) modifica normativa delle regole urbanistico-edilizie che incidono direttamente su rilascio dei titoli abilitativi, ai fini della revisione del vincolo con modifica della categoria di intervento e dell'integrazione della disciplina delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli interventi nei centri storici;
- b) modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici;
- c) delocalizzazione di capacità edificatoria per la ricostruzione di edifici crollati a causa del sisma, demoliti in attuazione di ordinanza comunale o danneggiati in misura tale da essere classificati con livello operativo E3 ai sensi dell'ordinanza n. 86 del 2012 e smi riconducibili a:
 - edifici ubicati in fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua o nei corridoi di fattibilità delle opere pubbliche;
 - fabbricati sparsi in territorio rurale non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola
 - edifici incongrui;
 - edifici del territorio urbanizzato, che necessitino di delocalizzazione per esigenze di miglioramento della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti.
- d) individuazione, a seguito della microzonazione sismica, delle aree a diversa pericolosità sismica e, in particolare, di quelle meno idonee per interventi di ricostruzione, in quanto caratterizzate da elevata amplificazione, e quelle in cui la realizzazione delle opere richieda interventi che ne riducano la pericolosità sismica locale, quali ad esempio il consolidamento del terreno di fondazione in presenza di elevato rischio di liquefazione.

Gli ambiti interessati dalle varianti di cui alle lettere b), c) e d) devono contenere l'analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'OPCM n. 4007 del 2012 e successive ordinanze.

Nel caso di delocalizzazione di cui alla lett. c), con l'esclusione dei casi in cui sia possibile un contermine e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà, il Piano della Ricostruzione individua contestualmente e stabilisce la disciplina urbanistica sia dell'area di sedime degli edifici crollati o demoliti sia dell'area di riedificazione nella quale attuare la ricostruzione degli edifici, secondo le priorità indicate all'art. 12, comma 7, della LR n. 16 del 2012.

I contenuti, di cui alle precedenti lettere, **possono essere oggetto di più stralci del Piano della Ricostruzione** cui conseguono le rispettive approvazioni ai sensi dell'art. 13 della LR n. 16 del 2012.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale 60/2013, in caso di modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi, il Piano della Ricostruzione stabilisce i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche progettuali più appropriate e ogni altra regolamentazione di dettaglio propria dei piani urbanistici attuativi, necessaria per procedere con successivo intervento diretto alla realizzazione degli interventi.

La LR 16/2012 stabilisce alcune condizioni per gli interventi di ricostruzione, relativi agli edifici del territorio rurale non soggetti a tutela del PSC che, necessariamente, valgono per gli edifici di cui il Piano della Ricostruzione elimini il vincolo di tutela. In particolare:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 9 della LR 16/2012, *"Per gli edifici vincolati dalla pianificazione che siano interamente crollati a causa del sisma o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, di cui all'articolo 6, comma 3, trova applicazione la facoltà di modificare la*

sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario e di recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. In questa ipotesi, gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive, presenti nel territorio comunale e che connotano il paesaggio rurale di pianura, come individuati dal piano urbanistico. In assenza di tali previsioni nella pianificazione urbanistica, nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive da osservarsi nella progettazione degli interventi di ricostruzione. Con il medesimo provvedimento il Consiglio comunale può stabilire misure dirette a favorire la ricostruzione degli edifici precedentemente vincolati dalla pianificazione.";

- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della LR 16/2012, "*In caso di edifici danneggiati, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, l'intervento di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico può anche prevedere la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.";*
- ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della LR 16/2012, "*Gli interventi di ricostruzione devono avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, osservando le distanze minime tra edifici e dai confini e gli allineamenti, stabiliti dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica, fatta salva la facoltà del soggetto interessato di procedere alla ricostruzione dell'edificio originario, nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime originari, qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti l'impossibilità di ricostruire l'edificio nelle sue precedenti caratteristiche." Ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, gli interventi di ricostruzione di cui sopra devono riguardare "un conterminare e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà";*
- ai sensi del comma 9 dell'art. 9 della LR 16/2012 e s.m., "*E' comunque obbligatoria la ricostruzione in un diverso sito dei fabbricati crollati, localizzati in territorio rurale, che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari. Tale obbligo opera anche in carenza della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, purché si sia provveduto all'approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera. La delocalizzazione può avvenire in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall'amministrazione comunale anche attraverso il piano della ricostruzione."*

2. IL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

2.1 IL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Il Piano della Ricostruzione è disciplinato all'art. 12 della LR n. 16 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" del 21.12.2012 e dagli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza commissariale n. 60 del 27.05.2013.

In coerenza con la LR n. 16/2012, il Piano della Ricostruzione del Comune di Bomporto assume come obiettivi strategici:

- la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani storici, del patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico e del paesaggio urbano e rurale, come elementi identitari della comunità locale,
- il recupero e rinnovo del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma 2012, perseguendo il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici,
- il miglioramento della sicurezza e della qualità del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani e la riduzione della vulnerabilità urbana,
- la ripresa delle funzioni abitative, delle attività sociali, delle attività economiche e produttive, delle attività agricole.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, **i contenuti del Piano della Ricostruzione possono essere oggetto di più stralci**, seguendo il procedimento di approvazione ed efficacia dettato dall'art. 13 della LR n. 16 del 2012.

Il Comune di Bomporto ha ritenuto necessario articolare i contenuti del Piano della Ricostruzione in più stralci: il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione attiene alla **revisione della disciplina di tutela del PSC** relativa agli **edifici di interesse storico-architettonico** del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC **che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012** (in base alle schede AeDES e alla mappa dei danni, agli accertamenti tecnici e alle perizie asseverate da professionisti abilitati)

In coerenza con i "Principi generali della ricostruzione" dettati all'art. 3 della LR n. 16 del 21.12.2012, il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione del Comune di Bomporto intende contemperare le seguenti finalità:

- salvaguardare l'identità del paesaggio rurale di Bomporto,
- promuovere ed incentivare il recupero delle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche degli edifici che connotavano il paesaggio rurale, prima degli eventi sismici del maggio 2012, ed in particolare di quelli che il PSC aveva assoggettato a tutela, per le loro caratteristiche storico-architettoniche,
- garantire l'ottimale utilizzo degli edifici a fini agricoli,
- innalzare il livello di sicurezza sismica e ridurre la vulnerabilità, nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008,
- migliorare il rendimento energetico degli edifici, nell'ambito degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della LR 16/2012.

2.1.1 Il Piano della Ricostruzione come strumento di modifica della strumentazione urbanistica vigente

Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, i Comuni che, ai fini della ricostruzione, ritengono opportuno e necessario variare la pianificazione urbanistica vigente, anche a seguito di una fase di ascolto della cittadinanza e dell'eventuale proposta da parte di soggetti privati interessati ai sensi dell'art. 12, comma 10, della LR n. 16 del 2012, si possono dotare di una specifica **variante allo strumento urbanistico vigente** denominata **Piano della Ricostruzione**, con il quale disciplinare:

- a) le varianti alla pianificazione vigente indispensabili per favorire interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici esistenti danneggiati per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza antisismica congiuntamente al miglioramento della qualità architettonica, dell'inserimento paesaggistico, dell'efficientamento energetico e della qualificazione dell'assetto urbano;
- b) ulteriori eventuali trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione per favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;
- c) gli interventi di ricostruzione sulla base delle risultanze degli studi di microzonazione sismica.

A tal fine il Comune può prevedere incentivi urbanistici e misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione.

Il Piano della Ricostruzione, ai sensi della LR 16/2012 è quindi uno strumento di tipo "straordinario" con il quale affrontare "problematiche e situazioni straordinarie" che necessitano di modifiche o specificazioni cartografiche o normative degli strumenti urbanistici vigenti. Il Piano della Ricostruzione non è quindi uno strumento urbanistico in se' ma è appunto uno strumento straordinario che modifica, ove e se necessario, il PSC e il RUE, che continueranno quindi ad essere gli strumenti urbanistici da utilizzare anche dopo l'approvazione del Piano della Ricostruzione.

Come già detto, il Comune di Bomporto ha ritenuto necessario articolare i contenuti del Piano della Ricostruzione in più stralci, il cui 1° stralcio attiene alla **revisione della disciplina di tutela del PSC** relativa agli **edifici di interesse storico-architettonico** del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC **che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012** (in base alle schede AeDES e alla mappa dei danni, agli accertamenti tecnici e alle perizie asseverate da professionisti abilitati).

Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione in applicazione della LR 16/2012 e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, introduce le necessarie modifiche agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Bomporto, ed in particolare:

- al PSC (Piano Strutturale Comunale),
- al RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio).

Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione prevede:

- **alla revisione della disciplina di tutela del PSC** relativa agli **edifici di interesse storico-architettonico** del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC **che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012**, sulla base di una analisi ricognitiva delle condizioni conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012,
- **a dettare le norme** relative:
 - agli interventi per gli edifici che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, a cui sia confermato il vincolo di tutela del PSC,
 - alla ricostruzione degli edifici che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, a cui sia eliminato il vincolo di tutela del PSC,
 - alla ricostruzione degli edifici non oggetto di vincolo di tutela del PSC, che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012.

La presente Relazione illustrativa del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione è redatta ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale 60/2013 e descrive, alla luce delle conseguenze del sisma, le situazioni che impongono di modificare la disciplina urbanistico-edilizia vigente, motivandone le ragioni. La relazione è accompagnata da una tavola di piano (come richiesto alla lettera c del comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale 60/2013) e da elaborati normativi e cartografici di variante al PSC e al RUE vigenti (come richiesto alla lettera d del comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale 60/2013).

2.2 IL 1° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

2.2.1 Oggetto del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione

Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione del Comune di Bomporto attiene alla **revisione della disciplina di tutela del PSC** relativa agli **edifici di interesse storico-architettonico** del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC **che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012** (in base alle schede AeDES e alla mappa dei danni, agli accertamenti tecnici e alle perizie asseverate da professionisti abilitati).

Come riportato nel Quadro Conoscitivo, il PSC vigente ha assoggettato a tutela gli edifici di interesse storico-architettonico e/o testimoniale considerati come meritevoli di tutela in base ad uno specifico censimento effettuato preliminarmente al PSC. Il PSC vigente classifica complessivamente 527 edifici.

Nei capitoli che seguono sono descritte le condizioni in cui versa il patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico, in relazione alle quali è stata effettuata la rivalutazione dei vincoli di tutela del PSC sugli edifici di interesse storico-architettonico ed i criteri in base ai quali si è operata la revisione della relativa disciplina di tutela.

2.2.2 Condizioni del patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012

Come evidenziato nella Relazione del Quadro Conoscitivo, il patrimonio edilizio storico del territorio comunale di Bomporto è stato interessato dagli eventi sismici del maggio 2012, ancorché in misura più contenuta rispetto ad altri comuni più colpiti.

Con riferimento agli edifici di interesse storico-architettonico è stata effettuata una ricognizione delle condizioni conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, finalizzata alla redazione del Piano della Ricostruzione, mediante sopralluoghi presso tutti gli edifici soggetti a tutela.

La ricognizione, nella prima fase del Piano della ricostruzione (1° stralcio), si è concentrata sugli edifici per i quali fosse stato rilevato un danno in base alle schede AeDES e alle perizie asseverate da professionisti abilitati. Si ritiene tuttavia che non tutto il patrimonio edilizio storico sia stato schedato con scheda AeDES, ma che vi sia una percentuale non irrilevante di fabbricati già abbandonati prima del sisma, per i quali nessuno ha richiesto il sopralluogo di valutazione dei danni, ma che può aver subito danni anche consistenti.

Si provvederà quindi, nella seconda fase di elaborazione del Piano della Ricostruzione (2° stralcio), a completare la ricognizione dello stato di conservazione del patrimonio storico-architettonico, estendendola a tutti gli edifici soggetti a tutela dal PSC, a prescindere dal fatto che sia stato certificato il danno con scheda AeDES in modo da poter avere una ricognizione completa della situazione post-sisma 2012.

In questa prima fase (1° stralcio del Piano della Ricostruzione) la ricognizione ha come finalità principale quella di rivalutare le tutele imposte dal PSC per gli edifici in cui il danno

sia stato accertato e di apportare le eventuali e necessarie modifiche alla disciplina degli edifici tutelati, sia in termini di assegnazione della tutela che in termini normativi.

La ricognizione è stata effettuata percorrendo il territorio e fotografando gli edifici tutelati danneggiati (sia quelli su cui è operante un vincolo ex D.Lgs. 42/2004 che quelli con vincolo di PSC), anche al fine di raccogliere una documentazione fotografica dello stato post sisma, a corredo ed integrazione della mappa dei danni predisposta sulla base delle schede AeDES.

Sulla base di tale ricognizione, accompagnata dalla valutazione dei danni rilevati nella scheda AeDES o in sede di sopralluogo o nelle perizie asseverate dei tecnici abilitati, è stata operata la revisione della disciplina di tutela del PSC:


- sono state aggiornate le schede di classificazione degli edifici di cui è stato confermato il vincolo di tutela, lasciando l'immagine originariamente presente nella scheda di PSC ed aggiungendo anche l'immagine post-sisma 2012,
- è stato predisposto un fascicolo che raccoglie tutti i casi in cui sia stato eliminato il vincolo di PSC, con una scheda identificativa per ciascun edificio, in cui è riportata l'identificazione cartografica, l'immagine pre-sisma che era riportata originariamente nella scheda di PSC e alcune immagini dell'edificio nella condizione post-sisma 2012.

La tabella che segue riporta la situazione degli edifici tutelati per i quali sia stato rilevato un danno, nell'intero territorio comunale e nei tre macro-ambiti in cui è possibile articolare lo stesso territorio comunale (centro storico, territorio urbanizzato e territorio rurale), incrociando i dati relativi alle categorie di tutela e al tipo di danno rilevato dalle schede AeDES. Nell'ultima colonna della tabella è evidenziata la situazione di maggiore sofferenza, relativa agli edifici con danno "E", sempre articolata nei vari ambiti territoriali.

La tabella evidenzia:

- che nell'intero territorio comunale, gli edifici di interesse storico-architettonico hanno registrato danni rilevanti, interessando il 25% degli edifici tutelati dal PSC (di cui il 17% con esito E nelle schede AeDES),
- che il 4% degli edifici tutelati dal PSC nel centro storico ha avuto danni di tipo E,
- che il 18% degli edifici tutelati dal PSC nel territorio urbanizzato, dove sono presenti villini urbani e case civili di interesse storico-architettonico, ha avuto danni di tipo E,
- che il 24% degli edifici tutelati dal PSC nel territorio rurale ha avuto danni, di cui il 20% con esito E nelle schede AeDES.

A seguire sono riportate la tabella di cui sopra e la mappa dei danni degli edifici tutelati.





Costruzioni rurali tipiche riconducibili all'architetto bolognese F. Dotti (1670-1759)
prima del sisma 2012



Le stesse costruzioni rurali dopo il sisma 2012

La concentrazione dei danni di tipo E nel territorio rurale rende evidente il rischio di una trasformazione del paesaggio rurale che, in quanto patrimonio collettivo, merita una considerazione particolare.

I danni hanno riguardato in prevalenza gli edifici a più marcata connotazione agricola, con proporzioni volumetriche imponenti e quindi dominanti sul paesaggio, estremamente fragili e per questo diffusamente danneggiati, a volte già in disuso perché non più necessari o inadatti alla conduzione dei fondi agricoli.






La salvaguardia di questo patrimonio edilizio storico è fondamentale non tanto e non solo per non perdere memoria di un prezioso documento dell'edilizia storica del passato ma soprattutto per non cancellare definitivamente la memoria identitaria collettiva.

Si tratta allora di valutare come intervenire affinché i singoli interventi contribuiscano a ricomporre un puzzle che, a seguito degli eventi sismici, sembra così scomposto da renderne impossibile la percezione. A tal fine, gli interventi della "ricostruzione" dovranno *rimettere a posto i pezzi* senza fare più danno del terremoto, mettendo in campo una sensibilità progettuale che riesca a coniugare l'esigenza di salvaguardare il paesaggio rurale con la necessità di dare risposta ad esigenze funzionali connesse alla conduzione dei fondi agricoli e, ove questa sia ormai perduta, con proposte di rifunzionalizzazione compatibili con le caratteristiche del territorio rurale.

E' necessario prendere atto che i fabbricati esistenti, in molti casi non sono più idonei a svolgere una funzione di servizio, per la dimensione e la fisionomia produttiva delle strutture agrarie moderne. Ciò vale soprattutto per i fienili e barchesse la cui conformazione degli spazi interni rende impossibile ospitare sia i grandi mezzi agricoli oggi necessari per la conduzione agricola che le balle/rotoballe di fieno. Originariamente questi fabbricati erano destinati ad ospitare al piano terra il bestiame, che oggi non può più essere ospitato in locali angusti e non arieggiati, e al piano superiore il fieno, allora non compattato e quindi molto meno pesante di quanto non siano oggi le balle compattate.

A fronte di eventi sismici così dirompenti come quelli del maggio 2012, con i conseguenti enormi danni rilevabili, si tratta allora di contemperare l'esigenza di salvaguardare le caratteristiche del paesaggio rurale, punteggiato, nella memoria identitaria, da questi grandi fienili, con le esigenze funzionali dell'agricoltura, condizionate dalle caratteristiche dei singoli edifici, rinunciando a imporre la ricostruzione o il recupero delle partizioni interne, che originariamente componevano il locale destinato ad ospitare al bestiame, a fronte del recupero, ricomposizione e ricostruzione dell'involucro esterno, così come era in origine. Ciò consente peraltro di salvaguardare l'involucro conservando, oltre al bene, anche la funzione agricola, a fronte dell'eliminazione della stalla, che non costituisce di per sé un'alterazione del bene più significativa rispetto a quella derivante dal possibile recupero dell'edificio ad uso abitazione civile, che impone nuove partizioni interne, necessariamente molto diverse da quelle originarie, oltre che una modifica significativa dei fronti con l'apertura delle molte finestre funzionali all'uso abitativo. L'eliminazione dell'originaria partizione interna, sia in orizzontale che in verticale consente infatti di ottimizzarne l'utilizzo a fini agricoli, potendo ospitare mezzi agricoli anche di grandi dimensioni e grandi quantità di fieno, e potendo contare su aperture di grandi dimensioni.

E' evidente tuttavia che quando questi edifici non siano più connessi alla conduzione dei fondi agricoli, è comunque necessario perseguire l'obiettivo di recuperarli o ricostruirli per non cancellare la memoria identitaria del paesaggio rurale. Ciò comporta allora progettarne un recupero per funzioni non agricole rispettoso non solo dell'edificio ma anche del ruolo che l'edificio riveste nel contesto di appartenenza. Molte sono le opportunità funzionali offerte dalle caratteristiche spaziali e dai rapporti dimensionali molto versatili (altezze interne, dimensioni delle aperture, ecc.) tipici di questi edifici, che possono consentire di ricavare nuovi ambienti per funzioni private e per funzioni pubbliche.



2.2.3 I criteri adottati per la revisione della disciplina di tutela del PSC, alla luce della verifica dello stato di conservazione post-sisma 2012

La revisione della disciplina di tutela del PSC è stata effettuata alla luce delle verifiche e degli accertamenti tecnici effettuati, ai sensi della L.R. 16/2013 e tenendo in considerazione la gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma e le perizie asseverate presentate da professionisti abilitati.

La pianificazione urbanistica vigente (PSC e RUE) articola la tutela in due grandi categorie di intervento di tipo conservativo:

- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo.

In particolare, il PSC dispone:

- interventi di restauro scientifico, per gli edifici di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico e artistico, quali chiese, oratori, maestà, cimiteri e ponti, e altri manufatti di rilevante interesse storico-architettonico e artistico, non già soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004,
- interventi di restauro e risanamento conservativo, per gli edifici che rivestono interesse sotto il profilo storico-architettonico e tipologico, sia in ambito urbano che rurale. In relazione alle diverse tipologie architettoniche degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo e alla particolare rilevanza nel contesto urbanistico che li ospita, il PSC detta prescrizioni specifiche per le diverse tipologie architettoniche:
 - le ville, le case padronali e gli edifici civili di particolare interesse storico-architettonico e artistico;
 - i villini urbani e gli edifici civili e rurali di interesse storico-architettonico;
 - gli edifici civili e rurali di interesse storico-architettonico-tipologico-testimoniale.

Il RUE provvede a dettare la disciplina urbanistica per le due categorie di intervento sopra indicate (restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo), declinando le norme di intervento in relazione alle diverse tipologie architettoniche (identificate con le sigle RCA, RCB e RCC, nella cartografia e nelle schede del PSC) al fine di salvaguardare le caratteristiche architettoniche degli edifici e le relazioni con il contesto urbanistico che li ospita. In occasione della revisione della disciplina di tutela, si è provveduto ad un riordino della normativa relativa alla categoria di intervento del restauro e risanamento conservativo, in coerenza con il DPR n. 380/2001.

La revisione della disciplina di tutela opera in due direzioni:

- 1) l'una rivolta a **valutare se l'edificio debba mantenere il vincolo di tutela del PSC**, in considerazione del danno subito in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012,
- 2) l'altra rivolta a **declinare un apparato normativo, nel PSC e nel RUE**, coerente con la struttura normativa originaria, ma necessariamente modificata per tener conto del fatto che, ancorché non crollati, gli edifici interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 hanno comunque subito danni molto consistenti, non sempre e non necessariamente apprezzabili a vista.

Nel primo caso, la scelta di **confermare o meno la tutela di PSC** è di tipo puntuale e tiene in considerazione, oltre allo stato di danno, anche le relazioni con il contesto in cui il fabbricato è ospitato.

Si è ad esempio ritenuto che, in presenza di danni anche consistenti, ma non di crolli:

- per gli edifici del centro storico e del territorio urbanizzato, fosse necessario confermare la tutela di PSC, al fine di non snaturare i caratteri identitari del tessuto urbano, i cui connotati sono determinati, in modo rilevante, dalla presenza sia aggregata che puntiforme di questi edifici storici. Nell'ambito urbano storico, si è ritenuto di confermare la tutela assegnata dal PSC, poiché anche quando danneggiati, gli edifici hanno conservato integralmente l'assetto volumetrico originario, oltre che le *caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali*,
- per gli edifici del territorio rurale, fosse necessario confermare la tutela di PSC in tutti i casi in cui il fabbricato, pur avendo avuto danni, non fosse crollato e fosse quindi possibile riconoscere i connotati originari in modo da poterli ricomporre o quando facesse parte di una corte caratterizzata da più edifici tutelati non crollati, al fine di salvaguardare, insieme all'edificio, anche i caratteri dell'impianto urbanistico originario e le sue relazioni con il contesto di riferimento e in particolare con la vegetazione presente (filari e siepi), con la trama agricola del paesaggio circostante, con eventuali corsi d'acqua, con la viabilità di accesso e con la viabilità da cui il complesso edilizio risulta percepibile.

Si è in ogni caso considerato che l'orientamento fondamentale per valutare quando si possa considerare decaduto il vincolo della pianificazione, in relazione ai danni subiti con il sisma 2012, sia stato dettato in modo inequivocabile dal comma 1 dell'art. 12, dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, poi riproposto all'art. comma 3 dell'art. 6 "Edifici tutelati" della LR 16/2012, che recita:

La disciplina di tutela non trova inoltre applicazione per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50 per cento coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali.





La LR 16/2013 e s.m. affronta due questioni fondamentali:

- distingue molto chiaramente il fatto che l'edificio sia ubicato nel centro storico (o nei nuclei storici non urbani) o fuori da tale contesto,
- specifica, in modo molto dettagliato, le condizioni strutturali da considerare per valutare che l'edificio possa intendersi crollato, *avendo subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali* e che possa quindi considerarsi decaduto il vincolo di tutela.

La revisione operata a Bomporto assume questi due criteri per operare, in linea generale, una prima selezione degli edifici per i quali possa essere eliminato il vincolo di tutela del PSC.

Un altro criterio utilizzato per considerare decaduto il vincolo della pianificazione, in relazione ai danni subiti con il sisma 2012, prende in considerazione la combinazione di più fattori: la vulnerabilità intrinseca ai fabbricati rurali minori, combinata con il minor valore storico-architettonico del bene, con la presenza di danni diffusi che rendono l'edificio ancora più vulnerabile, oltre che, in alcuni casi, con condizioni di abbandono.

La ricognizione effettuata attraverso i sopralluoghi sul posto, ancorché non all'interno degli edifici per ragioni di sicurezza e perché non accessibili in quanto non agibili e quindi non attualmente abitati/utilizzati, ha consentito di valutare puntualmente, oltre allo stato di danno, anche lo stato di degrado o abbandono.

In occasione della revisione della disciplina di tutela, si è infine colta l'occasione per provvedere alla correzione di alcuni errori materiali relativi ad edifici erroneamente classificati in sede di PSC o erroneamente non classificati dal PSC o di alcuni errori relativi alla individuazione cartografica, alla indicazione dell'indirizzo o dei riferimenti catastali o al testo delle note, necessariamente da rivedere anche alla luce del tempo trascorso dall'epoca dell'originario rilevamento e del sisma.

La **tavola del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione** riporta gli edifici di interesse storico-architettonico del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 (in base alle schede AeDES e alla mappa dei danni, agli accertamenti tecnici e alle perizie asseverate da professionisti abilitati), **indicando la revisione effettuata**. La tavola riporta anche i Beni Culturali soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, necessariamente confermati, che il Piano della Ricostruzione riporta solo per completezza della documentazione.

Sulla base della revisione operata dal 1° stralcio del Piano della Ricostruzione:

- sono state aggiornate le schede di classificazione degli edifici di cui è stato confermato il vincolo di tutela, lasciando l'immagine originariamente presente nella scheda di PSC ed aggiungendo anche l'immagine post-sisma 2012 e sono state aggiunte le schede di nuova classificazione,
- è stato predisposto un fascicolo che raccoglie tutti i casi in cui sia stato eliminato il vincolo di PSC, con una scheda identificativa per ciascun edificio, in cui è riportata l'identificazione cartografica, l'immagine pre-sisma che era riportata originariamente nella scheda di PSC e alcune immagini dell'edificio nella condizione post-sisma 2012.

Nel secondo caso, la revisione della disciplina di tutela, attraverso la messa a punto di un apparato normativo nel PSC e nel RUE, che sappia disciplinare gli interventi, tenendo conto del fatto che, ancorché non crollati, gli edifici hanno comunque subito danni molto consistenti, può consentire di salvaguardare il patrimonio edilizio nei suoi elementi fondamentali, che spesso vanno oltre la semplice conservazione del singolo manufatto.

A questo proposito è necessario considerare che gli eventi sismici hanno prodotto danni spesso irreversibili alle strutture dei fabbricati che comportano necessariamente un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela, che deve essere declinata tenendo conto del fatto che l'evento sismico non ha solo prodotto i danni rilevabili a vista, ma ha indebolito le strutture, anche quando queste non siano crollate, rendendole ancora più fragili di quanto non fossero prima del sisma, considerando che tali edifici sono tipicamente caratterizzati da diversi fattori intrinseci di vulnerabilità non solo sismica (bassa qualità delle apparecchiature murarie, dei sistemi di collegamento tra pareti verticali e tra orizzontamenti e pareti, assenza di catene e cordolature, scarsa efficienza strutturale degli architravi, assenza di strutture di fondazione), che l'abbandono o il degrado a cui, in molti casi, sono stati soggetti nei decenni scorsi, ha inevitabilmente accentuato, tanto da rendere spesso arduo il riconoscimento di dissesti preesistenti.

La concomitanza dei fattori intrinseci di vulnerabilità, delle situazioni di abbandono o degrado, di dissesti preesistenti, ha reso tali fabbricati particolarmente vulnerabili nei confronti delle azioni sismiche. Gli eventi del maggio 2012 hanno prodotto danni spesso irreversibili alle loro strutture, non sempre affrontabili solo con interventi di cuci-scuci ma che, a volte, impongono di ricorrere ad interventi di rinnovo integrale delle strutture, tramite demolizione, con ripristino delle stesse, attraverso la loro fedele ricostruzione, al fine di garantire idonei livelli di sicurezza nei confronti degli eventi sismici, senza introdurre alterazioni o modifiche planimetriche, altimetriche e di sagoma e nel rispetto degli altri criteri da adottare per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, assicurando al contempo un innalzamento del livello di sicurezza sismica e una riduzione della vulnerabilità, nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della LR 16/2012.

D'altra parte è necessario ricordare che la maggior parte degli edifici storici del territorio rurale è o era intonacata e che il loro valore architettonico, prima del sisma, era determinato dal fatto che se ne apprezzava la composizione architettonica ed il semplice apparato decorativo, costituito non da stucchi e fregi, ma piuttosto dalla sapiente composizione dei mattoni a formare capitelli e paraste. Ai fini della percezione del loro valore architettonico, non rilevava il materiale di cui erano costituiti, proprio perché, nella generalità dei casi, gli edifici erano intonacati. Si ritiene che questo sia il valore da salvaguardare e che gli interventi debbano restituire la medesima percezione delle caratteristiche architettoniche e compositive dei beni che si aveva prima del sisma, potendo però contare sul fatto che, introducendo la possibilità di utilizzare materiali più resistenti nei confronti di un evento sismico, gli edifici saranno più sicuri.

A questo proposito merita una riflessione il dibattito in corso sul fatto che la ricostruzione di questi edifici del territorio rurale costituisca o meno un *falso storico*. Chi conosca il patrimonio edilizio del territorio rurale della pianura modenese e bolognese sa bene che si tratta di edifici il cui valore deriva dalle caratteristiche architettoniche più che dall'apparato decorativo. Questi edifici sono una componente fondamentale del paesaggio rurale, proprio in ragione delle caratteristiche architettoniche che li connotano: sono edifici planimetricamente e volumetricamente significativi, con un rapporto armonico fra dimensione in pianta ed altezza, caratterizzati dalle proporzioni fra le grandi aperture e le parti murarie, spesso rappresentate da moduli ricorrenti di pilastri o paraste binate, di forma semplicissima ma estremamente armonica, impreziosite solo da capitelli realizzati con un giro più largo di mattoni. Sono edifici rurali tipici, che sono stati riproposti quasi in serie, ciascuno con una propria peculiarità data dalla presenza di gelosie o meno, da più o meno moduli di aperture, dal raffittimento o meno dei pilastri, ma tutti con le medesime proporzioni. E' quindi l'insieme di questi edifici che connota il paesaggio. Non si tratta quindi solo di perdere un singolo bene ma piuttosto, perdendo questi singoli beni, di cambiare i connotati del paesaggio rurale. Il ripristino di questo tipo di fabbricati non solo è possibile ma può dare esiti eccellenti, quando vi sia cura nel progetto e nell'esecuzione.

L'apparato normativo è diviso in due parti:

- l'una intrinseca al Piano della Ricostruzione, che detta norme di carattere generale relative alle modalità di redazione e attuazione del Piano della Ricostruzione, ai contenuti del piano stesso e alle ricadute sugli strumenti urbanistici vigenti,
- l'altra che incide direttamente sul corpo normativo della pianificazione urbanistica vigente nel Comune di Bomporto e quindi sulle NTA del PSC e sulle norme del RUE. Quest'ultima parte è ovviamente quella più significativa perché detta regole che, in applicazione del Piano della Ricostruzione, resteranno valide anche in futuro.

La **revisione della disciplina di tutela** è rappresentata nella tavola del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione ed è riconducibile ai seguenti casi, articolati in due macro-gruppi, richiamati nella legenda della tavola del Piano della Ricostruzione:

Edifici per i quali viene confermato o previsto il vincolo di PSC:

VC_BC	Beni Culturali soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004
VC	Edifici per i quali viene confermato il vincolo di PSC
VC_C	Edifici per i quali viene confermato il vincolo di PSC (con modifiche nell'individuazione cartografica e/o nella scheda di classificazione)
VC_M	Edifici per i quali viene modificato il vincolo di PSC
V_C	Edifici per i quali viene previsto il vincolo di PSC (originariamente non classificati per errore materiale)

Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC:

R1	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi della LR 16/2012 e s.m.)
R2	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)
R3	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Gli esiti di tale revisione sono riportati anche in una **tabella allegata in coda alla presente relazione** che riporta, per ciascun edificio indagato, con riferimento al numero della Scheda di Classificazione, alcune informazioni specifiche (l'ambito urbanistico in cui ricade, se fa parte o meno di una corte che comprende altri edifici soggetti a tutela, se è stata presentata istanza di revisione del vincolo di tutela, ecc.), oltre alla indicazione relativa alla conferma o alla eliminazione del vincolo di tutela del PSC, con riferimento alla legenda sopra riportata.

In sintesi, tenendo presente che la revisione della disciplina di tutela del PSC ha riguardato **esclusivamente 147 edifici soggetti a tutela dal PSC che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 e non tutti i 527 edifici tutelati dal PSC vigente**, gli esiti della revisione della disciplina di tutela del PSC, sono i seguenti:

Edifici per i quali viene CONFERMATO il vincolo di PSC

	D.Lgs	RS	RCA	RCB	RCC	TOTALI		
VC_BC	6					6		in CS
							3	in URB
							3	in TR
VC		1	10	62	29	102	6	in CS
							14	in URB
							82	in TR
VC_M					1	1		in CS in URB in TR
VC_C				8	2	10		in CS
							6	in URB
							4	in TR
TOTALI VC	6	1	10	70	32	119		
% sugli indagati	4%	1%	7%	48%	22%	82%		

Edifici per i quali viene ELIMINATO il vincolo di PSC

R1				1	1	2		in CS
								in URB
							2	in TR
R2				2	3	5		in CS
							2	in URB
							3	in TR
R3				8	12	20		in CS
							4	in URB
							16	in TR
TOTALI R	0	0	0	11	16	27		
% sugli indagati	0%	0%	0%	7%	11%	18%		
% sul totale dei tutelati dal PSC	0%	0%	0%	2%	3%	5%		

Al totale dei 146 edifici indagati ai fini della revisione della disciplina di tutela si aggiungono due edifici, ubicati nel territorio urbanizzato, non classificati dal PSC per errore materiale, trattandosi di parte di un complesso organico, solo parzialmente assoggettato a tutela dal PSC. Si tratta in particolare di una villa storica e di uno dei due edifici di servizio (il PSC classificata per errore materiale solo uno dei due edifici di servizio e non l'intero complesso).

In complesso gli edifici di interesse storico-architettonico tutelati dal PSC, a seguito della revisione della disciplina di tutela, passano da 527 a 502 edifici (- 27 edifici corrispondenti al 18% degli edifici indagati e al 5% del totale degli edifici tutelati dal PSC).

Dalla tabella sopra riportata si può considerare che, nel caso del Comune di Bomporto:

- la revisione della disciplina di tutela operata con il Piano della Ricostruzione ha confermato l'82% degli edifici indagati,
- nessun edificio di particolare interesse storico-architettonico-artistico (RCA) ha perduto il vincolo di tutela,
- l'eliminazione del vincolo di tutela degli edifici di interesse storico-architettonico, prevista per gli edifici crollati o demoliti per effetto di un'ordinanza di demolizione o per edifici in cui lo stato di danneggiamento fosse tale da rendere impossibile la ricomposizione dei connotati originari, oltre che per correzione di errori materiali, è limitata al 18% degli edifici indagati (pari al 5% degli edifici tutelati).

2.3 EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE NON OGGETTO DI TUTELA

La LR 16/2012 stabilisce alcune condizioni per gli interventi di ricostruzione, relativi agli edifici del territorio rurale non soggetti a tutela del PSC che, necessariamente, valgono per gli edifici di cui il Piano della Ricostruzione elimini il vincolo di tutela.

In particolare:

- ai sensi del disposto del comma 8 dell'art. 9 della LR 16/2012, il Piano della Ricostruzione, disciplina gli interventi di ricostruzione degli edifici del territorio rurale crollati in conseguenza del sisma, per i quali sia decaduto il vincolo della pianificazione, specificando le modalità di intervento che devono essere adottate per la ricostruzione *"con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive"*;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della LR 16/2012, *in caso di edifici danneggiati, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, l'intervento di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico può anche prevedere la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria;*
- ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della LR 16/2012, gli interventi di ricostruzione devono avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua;
- ai sensi del comma 9 dell'art. 9 della LR 16/2012 e s.m., la ricostruzione dei fabbricati crollati, localizzati in territorio rurale, che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari, è obbligatorio che avvenga in un diverso sito.

Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione in applicazione della LR 16/2012 e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, provvede a dettare le norme da adottarsi negli interventi di ricostruzione, introducendo le necessarie modifiche alle NTA del PSC e alle norme del RUE del Comune di Bomporto, relative:

- alla ricostruzione degli edifici che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, a cui il PSC non abbia confermato il vincolo di tutela, attraverso il Piano della Ricostruzione,
- alla ricostruzione degli edifici non costituenti beni culturali e non vincolati dal PSC, che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012.

2.4 MODIFICHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI IN ATTUAZIONE DEL 1° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione introduce le necessarie modifiche alla pianificazione urbanistica vigente, in applicazione della LR 16/2012 e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013.

Le modifiche alla pianificazione urbanistica del Comune di Bomporto si applicano ai seguenti strumenti urbanistici vigenti, redatti ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna 20/2000 e s.m.:

- PSC (Piano Strutturale Comunale), approvato con Del. C.C. n. 56 del 15/12/2011,
- RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), approvato con Del. C.C. n. 57 del 15/12/2011, successivamente modificato e adottato con Del. C.C. n. 60 del 27/04/2013.

Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione modifica i seguenti elaborati del PSC e del RUE:

- PSC (Piano Strutturale Comunale) - variante in adeguamento al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione:
 - Tavola PSCT.1a e b - Classificazione del territorio e sistema delle tutele (scala 1:10.000) - variante
 - Tavola PSC/T.2a,b,c,d,e - PSC - Piano Strutturale Comunale - Invarianti del sistema insediativo storico (scala 1:5.000) - variante
 - PSC/NTA - PSC - Piano Strutturale Comunale - Norme tecniche di attuazione - variante - modifica agli artt. 14, 17, 18
 - Schede "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" Parte I (PSC/Ca,b,c) - variante
- RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) - variante in adeguamento al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione:
 - RUE - Norme - variante - modifica agli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27bis, 27ter, 27quater, 68.
 - Tavola RUE/Ta,b,c,d,e - Classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale - (scala 1:5.000) - variante

Gli elaborati di cui sopra, identificati come Allegati al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione, costituiscono parte integrante del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione.

ALLEGATO

ESITI DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DI TUTELA

Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione provvede alla **revisione della disciplina di tutela del PSC** relativa esclusivamente agli **edifici di interesse storico-architettonico** del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC **che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012** (in base alle schede AeDES e alla mappa dei danni, agli accertamenti tecnici e alle perizie asseverate da professionisti abilitati)

Legenda:

Edifici per i quali viene confermato o previsto il vincolo di PSC:

VC_BC	Beni Culturali soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004
VC	Edifici per i quali viene confermato il vincolo di PSC
VC_C	Edifici per i quali viene confermato il vincolo di PSC (con modifiche nell'individuazione cartografica e/o nella scheda di classificazione)
VC_M	Edifici per i quali viene modificato il vincolo di PSC
V_C	Edifici per i quali viene previsto il vincolo di PSC (originariamente non classificati per errore materiale)

Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC:

R1	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi della LR 16/2012 e s.m.)
R2	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)
R3	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

